



Conservatorio Statale di Musica "Vincenzo Bellini" - Catania - CATANIA

Documento in allegato protocollato in data 09/09/2025

N° di Protocollo - 0008291 -

Oggetto: DECRETO ADOZIONE REGOLAMENTO DEI DOTTORATI DI RICERCA DEL CONSERVATORIO DI
MUSICA V BELLINI DI CATANIA

Data Documento: 09/09/2025

Inserito da: Utenza 4367 (Ufficio Protocollo)

Sottoclassificazione 1: Direzione didattica

Sottoclassificazione 2:

Sottoclassificazione 3:

Sottoclassificazione 4:

Mittente\Destinatario: ALBO ONLINE

Mezzo invio\ricezione: ALBO ONLINE - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

← Con Adobe Acrobat, apertura dell'allegato protocollato mediante
il tasto  della barra a sinistra.

Per le versioni obsolete utilizzare il menu *Documenti\Allegati file*.

0008291	2025	09092025	2
N° prot.	Anno	Data	1: ent, 2: usc.
			

I dati saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza previste dal
GDPR - Regolamento UE 2016/679

IL DIRETTORE

Visto l'art. 33 della Costituzione italiana;

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”, e in particolare l'articolo 2, comma 1, comma 4 e comma 5;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di Catania approvato con d. D.G. n. 1489/2022, allegato E (registrato dalla Corte dei Conti il 10 novembre 2022 al n. 2844);

Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – A.F.A.M. n. 267 del 16 dicembre 2010 in applicazione del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, recante “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, e, in particolare, l'art. 15, ai sensi del quale “1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 2. I corsi di dottorato di ricerca di cui al presente articolo sono attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dalle Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212”;

Visto il Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470, recante il “Decreto di definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”;

Visto il D.M. 544 del 27 marzo 2024 “Decreto di determinazione dell'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica”;

Visto il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, n. 629, recante “Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati e declinati”;

Visto il Decreto ministeriale del 24 aprile 2024, n. 630, recante “Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese”;

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 12 giugno 2024, n. 778 concernente le linee guida per l'accreditamenti dei dottorati di ricerca delle Istituzioni AFAM;

Vista la Nota MUR n. 9166 del 13 maggio 2024, prot. n. 2400 del 15 maggio 2024, avente per oggetto “Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024 n. 470 – Dottorati di Ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni”;

Vista la Nota MUR n. 11649 del 18 giugno 2024, recante “Istruzioni operative integrative”;

Visto l'allegato 3 del Regolamento Didattico del Conservatorio recante Disposizioni inerenti ai Dottorati di Ricerca (ai sensi della nota MUR n. 9166 del 13 maggio 2024 applicativa del DM 470/2024) approvato con Delibera del Consiglio Accademico n. 81 del 18 maggio 2024 e con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 21 maggio 2024;

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 27.08.2024 prot. n. 1406 di concessione dell'accREDITAMENTO del corso di dottorato: "Applicazioni di Machine Learning per l'Auditory Display e la Computer-aided Composition (DOT24445TM)";

Visto il verbale del Collegio del Dottorato di Ricerca del 13 giugno 2025, prot. n. 4709 del 16 giugno 2025;

Viste le delibere del Consiglio accademico n. 131 del 3 luglio 2025 e del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 24 luglio 2025 di approvazione del Regolamento dei dottorati di Ricerca;

Considerato di dover emanare il Regolamento dei Dottorati di Ricerca del Conservatorio di Musica "Vincenzo Bellini" di Catania;

DECRETA

l'adozione dell'allegato Regolamento dei Dottorati di Ricerca del Conservatorio di Musica "Vincenzo Bellini" di Catania.

Si dispone la pubblicazione all'albo ufficiale del sito del Conservatorio.

Catania, 09.09.2025



Il Direttore
Prof. Epifanio Domenico Comis

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Istituzione e accreditamento

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 470 del 21 febbraio 2024, il Conservatorio istituisce Corsi di Dottorato di ricerca triennali, previa positiva valutazione per l'accREDITamento iniziale da parte del MUR.
2. I corsi sono articolati in cicli formativi con decorrenza giuridica e amministrativa fissata al 1° novembre di ciascun anno.
3. I corsi possono essere attivati anche in forma consorziata, in collaborazione con altri soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a-b del D.M. 470/2024: Istituzioni AFAM, Università italiane o estere, enti di ricerca pubblici o privati, imprese, amministrazioni pubbliche e istituzioni culturali.
4. La sede amministrativa del corso è individuata secondo quanto previsto dal D.M. 470/2024 e dal D.M. 544 del 27 marzo 2024.
5. Il Consiglio Accademico delibera la proposta di attivazione, che viene successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di accREDITamento positivo, il Conservatorio procede con l'attivazione del corso secondo le disposizioni del D.M. 629 del 24 aprile 2024.
7. In caso di revoca dell'accREDITamento da parte del MUR, non è consentita l'attivazione del ciclo successivo.

Art. 2 – Convenzioni e consorzi

1. Le collaborazioni tra Conservatorio e soggetti esterni avvengono tramite convenzioni o consorzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 470/2024.
2. Le convenzioni devono indicare obbligatoriamente: obiettivi e modalità della collaborazione, ripartizione delle responsabilità scientifiche e organizzative, oneri economici e condizioni per il rilascio di titoli congiunti o doppi.

3. Le convenzioni sono sottoscritte dal Direttore, previa approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 3 – Obiettivi formativi

1. I Corsi di Dottorato sono volti alla formazione di alta qualificazione per la ricerca artistica e scientifica, anche in ambiti di innovazione tecnologica e di alta professionalità, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 226 del 14 dicembre 2021 e dell'art. 4 del D.M. 470/2024.
2. I corsi devono avere denominazioni coerenti con ambiti scientifico-artistici riconosciuti a livello nazionale e internazionale, secondo quanto stabilito nelle Linee guida approvate con D.M. 778 del 12 giugno 2024.

Art. 4 – Sistema di assicurazione della qualità

1. Il Conservatorio adotta un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) conforme agli standard europei ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), in attuazione del D.M. 778/2024.
2. Il sistema AQ deve garantire la coerenza tra obiettivi, attività, esiti formativi e impatto della ricerca, anche in relazione ai criteri periodici di accreditamento.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

Art. 5 – Organi del corso

1. Gli organi del corso di Dottorato di ricerca sono:
 - a) il Collegio di dottorato.
 - b) il Coordinatore del corso.
2. La composizione e le funzioni di tali organi sono disciplinate secondo quanto previsto dal D.M. 470/2024, art. 7, e dalle Linee guida approvate con D.M. 778/2024.

Art. 6 – Collegio di Dottorato

1. Il Collegio di dottorato è composto da almeno otto membri, di cui almeno sei docenti di ruolo dell'AFAM.
2. Possono far parte del Collegio anche professori universitari, ricercatori di enti pubblici, studiosi stranieri ed esperti di alta qualificazione, nei limiti indicati dall'art. 7, comma 2 del D.M. 470/2024.

3. La partecipazione simultanea di uno stesso docente a più Collegi di dottorato è disciplinata dalle Linee guida D.M. 778/2024, con un massimo di due Collegi per ciclo attivo.
4. Due rappresentanti dei dottorandi partecipano con diritto di parola alle riunioni del Collegio, limitatamente alle questioni organizzative e didattiche (D.M. 470/2024, art. 7, comma 5).
5. Il Collegio è nominato con decreto del Direttore del Conservatorio, su proposta del Consiglio Accademico.

Art. 7 – Coordinatore del corso

1. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Accademico tra i professori di ruolo del Conservatorio, in possesso di riconosciuta competenza scientifica e esperienza gestionale, secondo i criteri del D.M. 470/2024, art. 7, comma 6.
2. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
3. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio di Dottorato, cura l'attuazione delle delibere e rappresenta il corso negli organismi istituzionali.
4. Può delegare un Vicario, scelto tra i membri del Collegio.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO

Art. 8 – Regolamento del corso

1. Ogni corso di dottorato è disciplinato da un proprio regolamento interno, redatto dal Collegio di Dottorato e approvato dal Consiglio Accademico.
2. Il regolamento deve contenere almeno quanto previsto dall'Allegato A del D.M. 470/2024, e in particolare:
 - obiettivi formativi e struttura didattica;
 - modalità di selezione e ammissione;
 - criteri di assegnazione del supervisore;
 - obblighi di frequenza;
 - criteri di valutazione intermedia e finale;
 - regole per l'interruzione, sospensione e mobilità.

Art. 9 – Borse di studio e contributi

1. Ogni borsa di studio è assegnata ai sensi dell'art. 8 del D.M. 470/2024 e ha durata triennale, rinnovabile annualmente previa valutazione positiva.
2. Il finanziamento può provenire da fondi statali (D.M. 226/2021), da progetti di ricerca nazionali/internazionali (PNRR, Horizon Europe), da enti privati e imprese.
3. Ogni borsa deve garantire un budget annuale per l'attività di ricerca, pari almeno al 10% dell'importo lordo annuo (art. 8, comma 6, D.M. 470/2024).
4. Per periodi autorizzati all'estero è previsto un incremento del 50% dell'importo (max 12 mesi).
5. Le borse sono incompatibili con altre borse di studio, salvo quelle per soggiorni esteri, e non possono essere assegnate a chi ne abbia già beneficiato in precedenti dottorati.
6. Sono previsti contributi INPS alla Gestione Separata (Legge 335/1995).

TITOLO IV – AMMISSIONE E SVOLGIMENTO

Art. 10 – Modalità di accesso

1. L'accesso ai Corsi di Dottorato avviene tramite pubblica selezione, come previsto dall'art. 6 del D.M. 470/2024.
2. Il bando è emanato dal Direttore del Conservatorio, su delibera del Consiglio Accademico, e specifica:
 - numero dei posti, borse disponibili, e curricula attivi;
 - requisiti di ammissione (inclusi i titoli di studio accettati);
 - modalità e criteri di selezione, incluse eventuali prove orali o scritte;
 - eventuali riserve di posti (es. per stranieri, dottorati industriali, ecc.);
 - scadenze, documentazione da presentare e calendario delle prove.
3. Possono presentare domanda coloro che siano in possesso di un diploma accademico di secondo livello o di un titolo straniero riconosciuto idoneo dal Collegio di Dottorato, secondo le disposizioni del D.M. 629/2024.
4. L'ammissione avviene secondo l'ordine della graduatoria di merito approvata dalla Commissione giudicatrice.

Art. 11 – Commissione esaminatrice

1. La Commissione di selezione è nominata con decreto del Direttore del Conservatorio, su proposta del Collegio di Dottorato.
2. Essa è composta da almeno tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra docenti ed esperti nelle discipline del corso, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 470/2024.
3. La Commissione può avvalersi di sottocommissioni per i diversi curricula.
4. Le attività della Commissione sono verbalizzate e si concludono con la formazione della graduatoria finale.

Art. 12 – Immatricolazione e obblighi dei dottorandi

1. Gli ammessi devono perfezionare l'immatricolazione entro i termini stabiliti dal bando.
2. I dottorandi devono:
 - praticare regolarmente le attività di ricerca previste dal loro progetto;
 - presentare annualmente una relazione sullo stato di avanzamento dei propri studi e della ricerca. Le caratteristiche della relazione sono deliberate dal Collegio di dottorato che ha il compito di valutarla annualmente con una procedura di verifica attuata da almeno cinque componenti del Collegio.
 - concordare e aggiornare, con il coordinatore del dottorato o altro docente da lui indicato, il piano formativo individuale.
 - in caso di particolari necessità didattiche, i dottorandi svolgeranno attività di tutor accademico, anche con incarichi temporanei e parziali di docenza, per attività formative attinenti al loro percorso di ricerca e per un massimo di 40 ore annue. Tali attività potranno realizzarsi soltanto dietro decisione unanime dei membri del Collegio che prestano servizio come professori di ruolo nell'ambito delle attività formative inerenti al progetto di dottorato e nell'Istituzione in cui il dottorato si svolge (art.11, comma 3, D.M. 470/2024).
3. In base alle specifiche esigenze del progetto di ricerca del dottorando, il coordinatore ha facoltà di richiedere la presenza continuativa presso la sede del corso o nelle strutture convenzionate, salvo specifica autorizzazione per mobilità o periodi all'estero (art. 8, comma 7, D.M. 470/2024).
4. L'iscrizione ad altri corsi di studio universitari o AFAM non è compatibile con la frequenza del dottorato, salvo i casi di dottorato in cotutela o doppio titolo.

TITOLO V – CASI PARTICOLARI E SOSPENSIONI

Art. 13 – Dottorato in cotutela

1. Il dottorato può essere svolto in cotutela con un'istituzione universitaria o AFAM, italiana o corrispettiva estera, sulla base di apposita convenzione bilaterale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del D.M. 470/2024.
2. La convenzione stabilisce: sede della discussione, modalità di supervisione, lingua della tesi, commissione e rilascio del titolo doppio o congiunto.
3. La tesi è redatta e discussa secondo le modalità concordate tra le istituzioni partner.

Art. 14 – Dottorato industriale

1. I corsi possono prevedere specifici percorsi industriali, svolti in collaborazione con imprese, come previsto dall'art. 3, comma 3, lett. c del D.M. 470/2024.
2. Il dottorando industriale è impegnato in progetti di ricerca aziendali coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
3. La convenzione deve indicare il soggetto ospitante, il progetto di ricerca, la ripartizione dell'impegno e le responsabilità formative.

Art. 15 – Titolo di Dottore Europeo (Doctor Europaeus)

1. Il titolo di "Doctor Europaeus" può essere conferito, su richiesta, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni (come indicato nelle Linee guida D.M. 778/2024):
 - a) permanenza del dottorando all'estero per almeno 3 mesi presso un'istituzione europea (non italiana);
 - b) valutazione positiva della tesi da parte di almeno due esperti stranieri esterni;
 - c) discussione della tesi alla presenza di almeno un componente straniero nella Commissione finale;
 - d) parte significativa della tesi redatta in lingua europea diversa dall'italiano.

Art. 16 – Sospensioni, interruzioni, rinunce

1. Il Collegio può autorizzare la sospensione temporanea della frequenza in caso di maternità/paternità, grave malattia, servizio civile o altri motivi giustificati, ai sensi del D.M. 470/2024, art. 8, comma 9.
2. Il periodo di sospensione non è computato ai fini della durata legale del corso.
3. La rinuncia comporta l'interruzione definitiva del percorso di studi.

TITOLO VI – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 17 – Supervisione e tesi

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando uno o più supervisori scientifici, individuati tra i docenti del Collegio o tra esperti esterni qualificati.
2. Il dottorando elabora, sotto la guida del supervisore, una tesi originale e coerente con gli obiettivi del corso.
3. La tesi deve rispondere a criteri di qualità scientifica e/o artistica, innovatività, metodo e chiarezza espositiva, come indicato nell'art. 9, comma 3, del D.M. 470/2024.

Art. 18 – Esame finale

1. Al termine del triennio, previo parere favorevole del Collegio, il dottorando presenta domanda di ammissione all'esame finale.
2. La tesi è sottoposta a due valutatori esterni (art. 9, comma 4, D.M. 470/2024), che esprimono giudizio scritto.
3. In caso di valutazione favorevole, si procede alla discussione pubblica della tesi davanti a una Commissione composta da almeno tre membri, di cui uno esterno.
4. In caso di valutazione negativa, la tesi può essere rielaborata e ripresentata entro 6 mesi.

Art. 19 – Consegnna del titolo

1. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Conservatorio, previa positiva discussione della tesi.
2. Il diploma è rilasciato con le firme del Direttore e del Coordinatore del corso, con l'indicazione della sede e della denominazione ufficiale del corso, ai sensi del D.M. 470/2024, art. 9, comma 7.
3. In caso di corsi in cotutela o consorzio, il titolo può essere rilasciato congiuntamente o in forma doppia, secondo le convenzioni in essere.

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle seguenti normative:
 - D.M. 226/2021;

- D.M. 470/2024;
 - D.M. 544/2024;
 - D.M. 629/2024;
 - D.M. 778/2024;
 - Statuto e Regolamenti interni del Conservatorio.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione con decreto del Direttore, su delibera del Consiglio Accademico.